



*Comune di Padova*

***CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI  
DI ASSISTENZA DOMICILIARE***

***E PER L'ACCOGLIENZA DI ANZIANI  
NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26 aprile 2004*

*In vigore dal 15 maggio 2004*

## INDICE

<b>CAPO I° PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<i>Art.1 - Oggetto.....</i>	3
<b>CAPO II° SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE.....</b>	<b>3</b>
<i>Art.2 - Definizione.....</i>	3
<i>Art.3 - Destinatari.....</i>	3
<i>Art.4 - Modalità di accesso e presa in carico.....</i>	4
<i>Art.5 - Tipologia dei servizi domiciliari.....</i>	4
<i>Art.6 - Assistenza domiciliare integrata.....</i>	5
<i>Art.7 - Condizioni reddituali di partecipazione alla spesa.....</i>	5
<b>CAPO III° CENTRO DIURNO.....</b>	<b>6</b>
<i>Art.8 - Definizione.....</i>	6
<i>Art.9 - Destinatari.....</i>	6
<i>Art.10 - Modalità di accesso.....</i>	6
<i>Art.11 - Servizi previsti.....</i>	7
<i>Art.12 - Condizioni reddituali di partecipazione alla spesa.....</i>	7
<b>CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>8</b>
<i>Art.13 - Budget.....</i>	8
<i>Art.14 - Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta.....</i>	8
<i>Art. 15 - Azione di rivalsa per prestazioni ricevute indebitamente.....</i>	8
<i>Art.16 - Disposizioni di carattere generale.....</i>	9
<i>Art.17 - Rivalutazione importi e prestazioni.....</i>	10
<i>Art. 18 - Disposizioni transitorie.....</i>	10
<i>Art. 19 - Entrata in vigore.....</i>	10
<b>ALLEGATO ART. 7 SERVIZI DOMICILIARI E ART. 12 - INSERIMENTO CENTRI DIURNI.....</b>	<b>11</b>

## **CAPO I° PRINCIPI GENERALI**

### **Art.1 Oggetto**

L'Amministrazione comunale sostiene le politiche di contrasto ai processi di emarginazione, per il mantenimento delle persone nella propria abitazione, promuovendo misure alternative al ricovero.

Il presente Regolamento – di seguito definito “Regolamento” - disciplina i criteri di accesso e le modalità di erogazione dell'insieme dei servizi di assistenza domiciliare e degli interventi finalizzati all'inserimento di anziani non autosufficienti presso strutture semi-residenziali (pubbliche e private), denominate Centri Diurni.

## **CAPO II° SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

### **Art.2 Definizione**

I servizi di assistenza domiciliare sono costituiti da un insieme di interventi e prestazioni erogati presso il domicilio di persone che si trovino in parziale o totale non autosufficienza allo scopo di migliorare le loro condizioni di vita e relazionali e di contrastare processi di decadimento psico-fisico e di emarginazione.

Tali servizi si articolano nei seguenti interventi: segretariato sociale, assistenza domiciliare, fornitura di pasti, lavaggio e stiratura della biancheria, pulizia ambientale straordinaria e hanno la finalità di garantire un'adeguata qualità della vita e di sostenere il recupero dell'autonomia nella gestione personale e familiare.

### **Art.3 Destinatari**

L'insieme dei servizi di assistenza domiciliare è rivolto a persone residenti nel Comune di Padova, che si trovino in una condizione di limitata autonomia per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni sociali difficili: handicap, invalidità, disturbi del comportamento, grave marginalità, isolamento sociale, e a famiglie impegnate nell'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza fisica e psichica.

L'assistenza domiciliare costituisce altresì un servizio di “solievo” del nucleo familiare dell'anziano non autosufficiente.

Il servizio è inoltre rivolto a famiglie con minori, in carico al servizio sociale, dove sia necessario integrare temporaneamente le funzioni di cura.

Possono beneficiare dei servizi domiciliari anche le persone domiciliate nel Comune di Padova previa acquisizione di impegno all'assunzione dei costi dei servizi da parte del Comune di residenza.

#### **Art.4**

#### **Modalità di accesso e presa in carico**

L'attivazione dei servizi domiciliari comporta la presentazione di un'istanza da parte della persona interessata o di un suo familiare al servizio sociale competente.

L'assistente sociale attiva la procedura per l'avvio del servizio che si articola in una serie di fasi:

- rilevazione del bisogno e valutazione delle condizioni di autonomia del richiedente e dell'adeguatezza della rete familiare, ove presente, tramite l'utilizzo della scheda di valutazione dell'autosufficienza.
- predisposizione di un piano individualizzato di assistenza, concordato con la persona e i suoi familiari, nel quale vengono individuati gli obiettivi, i servizi e le prestazioni da realizzare, le modalità e la durata degli interventi. Rientrano nel piano individualizzato di assistenza anche le risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza.
- verifica periodica dell'adeguatezza del programma rispetto al bisogno e del raggiungimento degli obiettivi.

Il programma individualizzato di assistenza domiciliare ha la durata massima di un anno, fatta salva la possibilità di proroga previa valutazione da parte del servizio sociale del permanere del bisogno.

#### **Art.5**

#### **Tipologia dei servizi domiciliari**

Il sistema dei servizi domiciliari, indicati all'articolo 2 del Regolamento, si caratterizza per gli interventi di seguito indicati, meglio definiti nei singoli provvedimenti dell'Amministrazione comunale:

- segretariato sociale: servizio di consulenza e orientamento nella rete dei servizi e delle risorse presenti nel territorio;
- assistenza domiciliare: aiuto alla persona nella cura di sé, della sua abitazione, e nelle attività extra domestiche;
- pasti a domicilio: fornitura giornaliera di un pasto completo e bilanciato secondo le indicazioni del medico di medicina generale;
- lavaggio e stiratura della biancheria personale e della casa con riconsegna settimanale a domicilio;
- pulizia ambientale straordinaria: pulizie a fondo dell'alloggio o parti di esso; lavaggio tende, tappeti o moquette; piccola manutenzione; tinteggiatura pareti particolarmente degradate.

Eventuali ulteriori prestazioni domiciliari potranno essere attivate dall'Amministrazione con appositi provvedimenti e sulla base della disponibilità delle risorse del bilancio.

## **Art.6**

### **Assistenza domiciliare integrata**

Nei casi in cui sia necessario soddisfare esigenze complesse di cura riferite a persone affette da gravi patologie o in condizioni di non autosufficienza, viene attivato un programma di assistenza domiciliare integrata di tipo sociale e sanitario (A.D.I.).

La procedura per l'erogazione dell'A.D.I. prevede la definizione di un progetto assistenziale da parte dell'Unità di Valutazione Multi Dimensionale (di seguito indicata come U.V.M.D.), che individua gli interventi sia di tipo sanitario che sociale da erogare, le modalità di realizzazione e le verifiche dei risultati raggiunti.

La decisione assunta in sede di U.V.M.D. autorizza l'avvio dei servizi domiciliari nel rispetto dei criteri di erogazione delle prestazioni e dei vincoli di budget comunali, così come previsto dagli accordi con gli Enti coinvolti (Comune di Padova, ULSS 16, Azienda Ospedaliera, ecc.).

## **Art.7**

### **Condizioni reddituali di partecipazione alla spesa**

L'Amministrazione comunale sostiene i costi del servizio erogato all'interessato, prevedendo delle forme di contribuzione da parte dell'utente in ragione del reddito. Tali quote sono definite nella tabella allegata. Limitatamente al servizio di lavanderia viene invece prevista una contribuzione forfetaria a carico dell'utente, pari a Euro 15,00 mensili, a partire dalla 3<sup>a</sup> fascia di contribuzione della tabella allegata.

Concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche allargate deve essere assunto quale nucleo quello così definito:

- nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità;
- stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti.

Ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e del D.Lgs. n.130/2000 il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dalla certificazione ISEE presentata all'atto della domanda di erogazione del servizio.

Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva documentata all'atto della domanda, tenendo comunque conto di quanto risultante dalla certificazione ISEE.

Per l'erogazione del servizio si avrà come riferimento il livello ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare. Per il 2004 il livello ISEE è individuato nella tabella allegata.

In caso di mancata presentazione del certificato ISEE, verrà applicata la quota massima di contribuzione.

## **CAPO III° CENTRO DIURNO**

### **Art.8 Definizione**

Il Centro Diurno è un servizio semi-residenziale, integrativo degli eventuali interventi di assistenza domiciliare, che assicura agli anziani non autosufficienti la realizzazione di attività diurne, con funzioni di natura socio-assistenziale, riabilitativa e di mantenimento delle potenzialità e delle autonomie socio-relazionali della persona, presso idonea struttura di accoglienza, secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.3072 del 16.11.2001.

Il servizio, collocandosi all'interno di una più ampia rete di prestazioni di natura domiciliare, persegue la finalità di sostenere e garantire la permanenza degli interessati nel proprio ambiente familiare e domestico, venendo così a contrastare processi impropri di istituzionalizzazione.

L'inserimento diurno in struttura protetta si propone, in particolare, come intervento finalizzato a fornire prestazioni di cura, di supporto, di accudimento e di socialità alle persone anziane non autosufficienti o con ridotta autonomia psico-fisica che, a causa di particolari problematiche sanitarie e/o sociali, necessitano di prestazioni integrative a quelle erogabili a domicilio.

### **Art.9 Destinatari**

I destinatari delle prestazioni del Centro Diurno sono i cittadini anziani (preferibilmente ultrasessantacinquenni), residenti nel Comune di Padova, che vivono nella propria abitazione e che si trovino in particolari condizioni di salute che ne compromettano la funzionalità e la vita autonoma e per i quali si renda necessario attivare forme di sostegno e/o di accudimento presso strutture organizzate in forma diurna.

Il Centro Diurno costituisce altresì un servizio di "solievo" del nucleo familiare dell'anziano non autosufficiente.

Possono beneficiare delle prestazioni del Centro anche le persone domiciliate nel Comune di Padova previa acquisizione di impegno all'assunzione dei costi dei servizi da parte del Comune di residenza.

### **Art.10 Modalità di accesso**

L'inserimento al Centro Diurno è subordinato alla presentazione di una istanza presso uno dei punti di accesso (Punto Unico, C.S.T. o altro ufficio) del Distretto dell'ULSS 16 di riferimento, cui deve seguire la formulazione, da parte della U.V.M.D. individuata all'art.6 del Regolamento, della valutazione di non autosufficienza del richiedente e di un progetto nel quale si evidenzino: la rispondenza del servizio alle caratteristiche ed alle esigenze manifestate dalla persona, le specifiche finalità da perseguire, nonché i tempi di realizzazione del percorso di inserimento e di dimissione.

Ciò comporta, in particolare, l'elaborazione, da parte del servizio sociale competente, di una specifica valutazione delle condizioni personali e familiari dell'interessato e delle problematiche emergenti.

### **Art.11 Servizi previsti**

Il Centro Diurno garantisce le prestazioni essenziali definite, nella D.G.R. n. 3072 del 16.11.2001, come attività sanitarie (prevenzione, terapia e riabilitazione), attività assistenziali (cura della persona, recupero e/o mantenimento dell'autonomia personale) ed attività sociali (animazione, terapia occupazionale e socializzazione).

Il Centro assicura, inoltre, prestazioni quali: il trasporto, la refezione e il segretariato sociale.

### **Art.12 Condizioni reddituali di partecipazione alla spesa**

L'Amministrazione comunale sostiene i costi del servizio erogato all'interessato dal Centro Diurno per la quota non coperta dal S.S.N., prevedendo delle forme di contribuzione da parte dell'utente in ragione del reddito. Tali quote sono definite nella tabella allegata.

L'assunzione dell'integrazione della retta è attivata su presentazione al servizio sociale competente, di una istanza, da parte della persona interessata o di un suo familiare, che dà avvio alla valutazione della situazione economica.

Tale intervento non può comportare una contribuzione di durata superiore all'anno solare, fatta salva la possibilità di proroga dell'intervento in seguito a valutazione da parte dell'U.V.M.D. e aggiornamento della situazione economica dell'interessato.

Concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche allargate deve essere assunto quale nucleo quello così definito:

- nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità;
- stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti.

Ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e del D.Lgs. n.130/2000 il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dalla certificazione ISEE presentata all'atto della domanda di erogazione del servizio.

Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda, tenendo comunque conto di quanto risultante dalla certificazione ISEE.

Per l'erogazione del servizio si avrà come riferimento il livello ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare. Per il 2004 il livello ISEE è individuato nella tabella allegata.

In caso di mancata presentazione del certificato ISEE, verrà applicata la quota massima di contribuzione.

## **CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.13**

#### **Budget**

A ciascun Ufficio afferente al Settore Servizi Sociali, autorizzato a erogare le prestazioni del Regolamento, è assegnato all'inizio dell'anno un budget, sulla base delle risorse del bilancio di previsione del Settore Servizi Sociali e delle esigenze espresse dall'ambito territoriale di competenza. I Funzionari Responsabili di CST, l'Ufficio di Coordinamento CC.SS.TT., così come i Funzionari Responsabili di altri Servizi sono tenuti, ciascuno per la parte di competenza, al monitoraggio del budget attraverso il rendiconto mensile dell'andamento della spesa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse assegnate.

Nell'ambito dello stanziamento di bilancio del Settore Servizi Sociali viene inoltre definito un fondo assegnabile ai CC.SS.TT. per fronteggiare esigenze eccezionali, non preventivabili, nell'ambito del Regolamento.

### **Art.14**

#### **Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta**

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato l'attivazione del servizio e/o l'assegnazione ad eventuale fascia di contribuzione. Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica, con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione. Le verifiche verranno effettuate dall'Ufficio di Settore individuato dal Dirigente.

### **Art. 15**

#### **Azione di rivalsa per prestazioni ricevute indebitamente**

I cittadini che hanno usufruito indebitamente dei servizi del Regolamento sono tenuti a rimborsare con effetto immediato il quantum sostenuto dal Comune, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 C.P. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi.

L'interessato perderà il diritto alla prestazione.



## **Art.16**

### **Disposizioni di carattere generale**

Il cittadino che richiede l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare o l'integrazione della retta per la frequenza al Centro Diurno presenterà domanda tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Padova. Il servizio sociale assicura ogni assistenza necessaria alla compilazione delle domande.

Tutte le prestazioni del Regolamento sono erogate a seguito dell'istruttoria definita dall'Assistente Sociale, ai sensi delle disposizioni che precedono e dopo attento esame delle risorse disponibili, tenendo conto delle buone prassi in essere nel Settore.

L'istanza dovrà essere corredata dalla eventuale documentazione; ove previste le dichiarazioni sono rese sotto forma di autocertificazione.

Ogni domanda sottoscritta dagli interessati, verrà corredata da relazione del servizio sociale competente. I dati personali vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con le normative sulla privacy.

Per le situazioni seguite con interventi coordinati anche con altri servizi esterni al Comune di Padova (es. ULSS), il servizio sociale comunale può richiedere una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi, in quanto responsabili e competenti della "presa in carico".

La priorità nell'erogazione dei servizi del Regolamento è individuata tenuto conto anche del punteggio conseguito con la scheda di autosufficienza ovvero del punteggio della valutazione ottenuta in sede di U.V.M.D..

Ogni istruttoria si conclude con una decisione finale (di accoglimento, di rigetto o di revoca del servizio) assunta dall'Assistente sociale competente sul caso e dal Funzionario del CST o di riferimento.

Le domande vengono definite entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione necessaria.

Il funzionario di CST o di riferimento o l'Ufficio amministrativo curano, secondo competenza, la trasmissione della decisione agli interessati e ai vari uffici.

L'Ufficio Amministrativo competente, oltre a quanto sopra previsto:

1. cura i rapporti amministrativi con gli enti gestori dei servizi;
2. stipula eventuali convenzioni;
3. acquisisce la documentazione relativa a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento per l'autorizzazione al funzionamento ed accreditamento dei Centri Diurni;
4. predispone i provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa;
5. accerta gli introiti e determina le quote di contribuzione degli utenti;
6. effettua controlli con riguardo all'istruttoria, per verificare, nella materia di competenza, l'omogeneità e l'imparzialità delle procedure.

L'Ufficio di Coordinamento dei CC.SS.TT.:

1. incentiva ogni collaborazione tra i Servizi territoriali del Settore e i Distretti ULSS con particolare riferimento all'aggiornamento e alla messa in rete delle banche dati ai fini di una integrazione dei servizi e di una definizione dei progetti personalizzati;
2. promuove e cura gli aspetti tecnici della collaborazione tra i Servizi territoriali e le ditte di assistenza domiciliare e i Centri Diurni;
3. cura l'aggiornamento della modulistica di riferimento che deve essere uniforme nei diversi Uffici del Settore;
4. elabora indicatori e raccoglie dati relativi ai bisogni sociali emergenti e alle erogazioni effettuate da mettere a disposizione per orientare la programmazione dei servizi ed ottemperare alle richieste informative che pervengono da altri Enti (es: Regione Veneto);
5. effettua controlli con riguardo all'istruttoria delle prestazioni, per verificare l'omogeneità e l'imparzialità delle procedure.

Il Dirigente del Settore provvede alla piena applicazione del Regolamento per mezzo dei necessari provvedimenti e direttive.

#### **Art.17**

#### **Rivalutazione importi e prestazioni**

Gli importi fissati nella tabella e di cui agli artt. 7 e 12 vengono riconsiderati dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento, almeno una volta all'anno, tenuto anche conto del necessario periodo di sperimentazione.

Per quanto riguarda il Centro Diurno, salve eventuali disposizioni regionali, la Giunta Comunale stabilisce annualmente l'importo massimo di retta sociale pro capite riconosciuto alla struttura, comprensivo di trasporto.

Per l'anno 2004 il costo è fissato in Euro 25,00 per effettiva presenza giornaliera.

#### **Art. 18**

#### **Disposizioni transitorie**

I Servizi sociali del Comune, potranno applicare, con riguardo ai servizi del Regolamento, esenzioni o riduzioni rispetto alle singole fasce di compartecipazione a carico degli utenti per motivate e documentate ragioni riguardanti il bisogno del soggetto, al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del progetto assistenziale.

La presente disposizione si applica sino al 31.12.2004 per consentire la valutazione della fase sperimentale.

#### **Art. 19**

#### **Entrata in vigore**

L'entrata in vigore del regolamento comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili.

**ALLEGATO ART. 7 SERVIZI DOMICILIARI E ART. 12 - INSERIMENTO  
CENTRI DIURNI**

<b>FASCIA DI ISEE</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>
Fino a € 7.000	ESENTE
Da €7.001 a €8.000	5%
Da €8.001 a €9.000	10%
Da €9.001 a €10.000	20%
Da €10.001 a €11.000	30%
Da €11.001 a €12.000	40%
Da €12.001 a €13.000	50%
Da €13.001 a €14.000	60%
Da €14.001 a €15.000	70%
Da €15.001 a €16.000	80%
Da €16.001 a €17.000	90%
Superiore a €17.001	100%